



MARCO SILVA
NOTAIO

P.zza Adelaide Lonigo n. 8

35030 - Rubano

Tel. 049/8979136

info@notaisz.it

Repertorio n. 43617

Raccolta n. 20523

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di aprile alle ore quindici e minuti ventisei.

(29 aprile 2024, ore 15,26)

In Rubano, in Via A. Rossi n. 5/N presso la sede legale della società "SIAV S.P.A." di cui infra.

Avanti a me Dott. MARCO SILVA, Notaio in Rubano e iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Padova,

è comparso il signor:

- VOLTAN ALFIERI, nato ad Abano Terme (PD) il 4 dicembre 1950, domiciliato in Rubano (PD), Via A. Rossi n. 5 presso la sede della società di cui infra;

Codice Fiscale: VLT LFR 50T04 A001J.

Detto comparante, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di far constare il verbale dell'assemblea della società per azioni denominata "SIAV S.P.A.", con sede legale in Rubano (PD), Via A. Rossi n. 5/N, Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 02334550288, R.E.A.: PD-223442, capitale sociale versato per Euro 306.800,91 (trecentoseimilaottocento virgola novantuno) suddiviso in n. 9.170.625 (novemilionicentosettantamilaseicentoventicinque) azioni prive di valore nominale ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; qui riunita esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e dalla relazione d'impatto 2023. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 15, 16 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 18 (diciotto) del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, signor Voltan Alfieri, il quale constata e fa constatare a me Notaio:

- come la parte ordinaria dell'assemblea si sia testè conclusa;

- come la presente assemblea sia stata regolarmente convocata ai sensi di legge e del vigente statuto sociale, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per oggi al-



Registrato a Padova
il 07/05/2024
N° 15877 S. 1T

le ore 15,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, alla medesima ora, con avviso di convocazione pubblicato in forma integrale sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana in data 12 (dodici) aprile 2024 (duemilaventiquattro) nonché, per estratto, sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 12 (dodici) aprile 2024 (duemilaventiquattro), il tutto in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 14 del vigente statuto sociale;

- come siano stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;

- come, in conformità al combinato disposto dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024 n. 21 e in conformità all'art. 16 (sedici) del vigente statuto sociale, la presente assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione avendo all'uopo la società organizzato una audio-video conferenza attraverso la piattaforma digitale "Microsoft Teams", alla quale i soggetti legittimati possono partecipare da remoto mediante propri mezzi di telecomunicazione, collegandosi al link inviato con apposita comunicazione;

- come, in conformità al combinato disposto dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024 n. 21, la presente assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (di seguito "Rappresentante Designato") individuato dalla Società nella società "COMPUTERSHARE S.P.A." (con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 06722790018, R.E.A.: MI-1449724) alla quale gli azionisti hanno potuto conferire, senza spese a loro carico, delega con istruzioni di voto, mediante la sottoscrizione del modulo di delega reso disponibile dalla Società sul proprio sito internet; al citato Rappresentante Designato gli azionisti hanno anche potuto conferire deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del citato D.Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- come, in conformità all'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. siano legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizza-

to sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovverosia il 18 aprile 2024 ("record date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

- come non siano pervenute alla Società richieste di integrazione dell'Ordine del giorno della presente assemblea in sede straordinaria ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. e dell'art. 14.5 del vigente statuto sociale;

- come non siano pervenute alla Società domande sulle materie all'Ordine del giorno della presente assemblea in sede straordinaria ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. e dell'art. 14.6 del vigente statuto sociale;

- come la documentazione assembleare relativa alle materie poste all'Ordine del giorno della presente assemblea, in sede straordinaria, sia stata messa a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa di legge e di regolamento;


- come non risultino alla Società situazioni di carenza di legittimazione al voto relativamente alle materie espressamente indicate nell'Ordine del giorno della presente assemblea, riunita in sede straordinaria, degli azionisti presenti per delega né patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della Società, così come conferma il Rappresentante Designato;

- come - accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione degli azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato, esaminate le comunicazioni trasmesse dagli intermediari autorizzati, verificata la regolarità delle deleghe, il tutto conservato agli atti della Società - il Presidente dichiara e attesta che:

(i) il Presidente e il Notaio verbalizzante sono audio-video collegati dalla sede sociale attraverso la piattaforma "Microsoft Teams" mediante mezzi di telecomunicazione approntati dalla Società;

(ii) la società "SIAM S.P.A." è titolare di n. 218.400 (duecentodiciottomilaquattrocento) azioni proprie prive di valore nominale espresso, per le quali è sospeso il diritto di voto;

(iii) è presente in audio-video conferenza attraverso la piattaforma "Microsoft Teams", mediante propri mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. "COMPUTERSHARE S.P.A." in persona della Dott.ssa Veronica Ciciriello la quale ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alla proposta di



deliberazione sottoposta al voto dell'odierna assemblea riunitasi in sede straordinaria;

(iv) i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto sociale e dalle altre informazioni a disposizione sono:

= "TACO HOLDING S.R.L.", con sede legale in Abano Terme (PD), Via Ferro Pezzolo n. 26, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 05259240280, R.E.A.: PD-455464, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) i.v., titolare di n. 4.823.280 (quattromilionioctocentoventitremiladuecentottanta) azioni prive di valore nominale espresso;

(v) secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società sono rappresentati n. 6 (sei) azionisti titolari di complessive n. 5.693.080 (cinquemilioniseicentovantatremilaottanta) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi diritto al voto, pari al 62,079520% (sessantadue virgola zero settantanovemilacinquecentoventi per cento) del capitale sociale e come, quindi, sia rispettato il quorum costitutivo previsto dall'art. 16 (sedici) del vigente statuto sociale;

(vi) l'elenco nominativo definitivo degli azionisti - tutti presenti per delega a "COMPUTERSHARE S.P.A." (Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.) - con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per la singola votazione si allegherà al presente verbale;

- come del Consiglio di Amministrazione in carica siano presenti - in audio-video conferenza attraverso la piattaforma "Microsoft Teams" mediante propri mezzi di telecomunicazione - i sottoelencati componenti, dei quali il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità:

= VOLTAN ALFIERI, come sopra generalizzato, Presidente;

= VOLTAN NICOLA, nato ad Abano Terme (PD) il 24 dicembre 1973, Consigliere;

= BERNARDI LEONARDO, nato a Noale (VE) il 2 marzo 1955, Consigliere;

= MINICHILLI ALESSANDRO, nato a Pescara il giorno 1 agosto 1977, Consigliere;

= BOGGIAN DANIELE, nato a Este (PD) il 26 maggio 1974, Consigliere;

= GUZZO PIERPAOLO, nato a Roma il 4 marzo 1968, Consigliere; mentre sia assente giustificato il Consigliere signor Campagnoli Emanuele;

e come, quindi, sia presente la maggioranza dei componenti

del Consiglio di Amministrazione in carica della società;
- come del Collegio Sindacale in carica siano presenti - in audio-video conferenza attraverso la piattaforma "Microsoft Teams" mediante propri mezzi di telecomunicazione - i sottoelencati componenti, dei quali il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità:

= SARTORI GIUSEPPE, nato ad Arre (PD) il 28 gennaio 1952, Presidente;

= SABATTINI FRANCESCO, nato a Concordia Sulla Secchia (MO) il 25 luglio 1950, Sindaco effettivo;

mentre sia assente giustificato il Sindaco effettivo dott. Dai Prà Emanuele;

e come, quindi, sia presente la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale in carica;

- come la Società sia soggetta a revisione legale dei conti da parte della società di revisione "BDO ITALIA S.P.A." con sede legale in Milano.

Ciò constatato, il Presidente:

- attesta che i mezzi di telecomunicazione utilizzati dai partecipanti sono idonei a garantirne l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto nonché il rispetto dei principi del metodo collegiale, di correttezza e di buona fede;


- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta formulata sul punto all'Ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Tutto ciò constatato e fatto constatare a me Notaio, il Presidente dichiara la presente assemblea, in sede straordinaria, valida, legalmente costituita, riunita in questo giorno e ora esclusivamente in audio-video conferenza attraverso la piattaforma digitale "Microsoft Teams" nonché atta a deliberare sull'unico argomento posto all'Ordine del giorno della parte straordinaria della presente assemblea.

Nel cominciare la trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del giorno della presente assemblea, riunita in sede straordinaria, il Presidente rammenta all'assemblea che - come già riferito - l'Organo Amministrativo ha messo a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle norme di legge



e di regolamento apposita relazione redatta ex art. 125-ter TUF sulle materie all'Ordine del giorno della presente adunanza che, per la parte straordinaria, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. Il Presidente propone, pertanto, di omettere la lettura di tale documentazione, in quanto resa tempestivamente disponibile agli azionisti, limitandosi egli stesso ad illustrarne i tratti salienti.

Riscontrando l'adesione unanime dell'assemblea, il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno modificare i seguenti articoli dello statuto sociale:

(i) l'art. 15 dello statuto allo scopo di introdurre la facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dal nuovo art. 135-undecies.1 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") in esso introdotto dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21;

(ii) l'art. 16 dello statuto al fine di prevedere la facoltà che le assemblee, ordinarie e straordinarie, siano svolte esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (anche ove non previsto dalla legge applicabile);

(iii) l'art. 21 dello statuto, in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor".

In particolare, il Presidente rinvia per maggiori informazioni circa le prospettate modifiche degli articoli 15, 16 e 21 del vigente statuto sociale alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nella quale è altresì riportato il testo dei predetti articoli dello statuto sociale interessati dalla modifica nella formulazione attualmente in vigore con, a fronte, il nuovo testo prodotto.

Il Presidente, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, dichiara che le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437 e ss. del Codice Civile.

Il Presidente propone di adottare, pertanto, la seguente

"Proposta di deliberazione:

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Siav S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- 1) di modificare gli articoli 15, 16 e 21 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso

al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."

Al termine della sua esposizione il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto dell'Ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

Il Presidente, pertanto, invita l'assemblea a deliberare in merito alla Proposta di deliberazione formulata sull'unico punto posto all'Ordine del giorno della presente assemblea riunita in sede straordinaria e, quindi, invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Quindi il Presidente accerta e fa constare a me Notaio che la predetta Proposta di deliberazione risulta approvata dall'assemblea con il voto favorevole di n. 5.273.080 (cinquemilioniduecentosettantatremilaottanta) azioni pari al 92,622623% (novantadue virgola seicentoventiduemilaseicentoventitré per cento) delle azioni ordinarie rappresentate e ammesse al voto ed al 57,499680% (cinquantasette virgola quattrocentonovantanovemilaseicentottanta per cento) dell'intero capitale sociale,

- con il voto contrario di n. 420.000 (quattrocentoventimila) azioni pari al 7,377377% (sette virgola trecentosettanta-settemilatrecentosettantasette per cento) delle azioni ordinarie rappresentate e ammesse al voto ed al 4,579841% (quattro virgola cinquecentosettantanovemilaottocentoquarantuno per cento) dell'intero capitale sociale;

- senza dichiarazioni di astensione;

e pertanto nel rispetto del quorum deliberativo previsto dall'art. 16 del vigente statuto sociale;

il tutto come risultante dall'elenco nominativo degli azionisti - tutti presenti per delega a "COMPUTERSHARE S.P.A." (Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.) - con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per la votazione che si allega al presente verba-



le sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

In conseguenza della deliberazione testè adottata il testo degli artt. 15 (quindici), 16 (sedici) e 21 (ventuno) del vigente statuto sociale viene modificato come segue:

"Articolo 15 - Intervento all'Assemblea

15.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

15.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente."

"Articolo 16 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

16.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società e le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

16.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante e non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. E' altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con

mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

16.3 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti."

"Articolo 21 - Nomina e sostituzione degli amministratori

21.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

21.2 Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

21.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

21.4 Le liste con un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF; ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

21.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:



- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- f) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

21.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

21.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

21.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

21.10 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo

con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti in Assemblea e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.11 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.


21.12 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

21.15 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda nel numero dei consiglieri definito dall'Assemblea, ai sensi del presente statuto.

21.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione; pertanto la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori



indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di Amministrazione con almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

21.18 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, la nomina avverrà ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ..

21.19 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

21.20 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

21.21 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito."

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 C.C. si allega al presente verbale sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale, il testo di statuto aggiornato con le predette modificazioni.

Da ultimo l'assemblea conferisce speciale mandato al signor Voltan Alfieri affinché da solo e senza necessità di convocare l'assemblea, possa apportare al presente verbale e all'allegato statuto ogni aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta dalla competente Autorità per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore quindici e minuti trentasette.

Spese e tasse dell'atto presente, inerenti e conseguenti, sono assunte dalla società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Di ciò richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente il quale lo ha approvato, confermato e sottoscritto alle ore quindici e minuti cinquanta.

Scritto prevalentemente a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, consta di quattro fogli scritti per pagine dodici e quanto contiene la presente.

F.TO ALFIERI VOLTAN

F.TO MARCO SILVA NOTAIO (L.S.)



FOR THE RECORD

PARTE STRAORDINARIA

1. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 15, 16 E 21 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

In relazione al **primo (e unico) punto** all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea approvare la modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale di Siav ("**Statuto**"): (i) art. 15 dello Statuto per introdurre la facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dal nuovo art. 135-undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"); (ii) art. 16 dello Statuto al fine di prevedere la facoltà che le assemblee, ordinarie e straordinarie, siano svolte esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (anche ove non previsto dalla legge applicabile); (iii) art. 21 dello Statuto, in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor".

Modifiche agli articoli 15 e 16 dello Statuto

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("**Decreto**"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto ha riconosciuto a tutte le società, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF" al quale "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF".

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024", sino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta, l'art. 11 della Legge n. 21/2024 ha introdotto il nuovo art. 135-undecies.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024) che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. L'art. 135-undecies.1 TUF si applica anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

Inoltre, il Decreto, come da ultimo prorogato e quindi sino al 31 dicembre 2024, prevede che le società possano svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalla sussistenza di una clausola statutaria che disponga in tal senso, omettendo quindi nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico.

Anche al termine del "regime emergenziale" le società potranno comunque avvalersi della citata facoltà se espressamente prevista dallo statuto. Secondo un recente orientamento del Consiglio Notarile di Milano (si veda massima n. 200), sono infatti legittime le clausole statutarie che consentono l'intervento all'assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo quindi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Simili clausole statutarie, secondo l'orientamento notarile, non si pongono in


Alfredo Orletti

5

1

Orletti

Orletti



contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscono una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

La Società si è avvalsa delle facoltà riconosciute dal Decreto per lo svolgimento delle assemblee dei soci tenutesi in data 27 aprile 2023. In tali occasioni, la Società ha potuto constatare il contributo della figura del rappresentante designato nell'efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, e ha altresì riscontrato un'ampia partecipazione dei soci alle deliberazioni grazie al ricorso a tale figura e alla modalità di convocazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Alla luce delle trascorse esperienze assembleari, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare: (i) l'articolo 15 dello Statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il c.d. "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-undecies del TUF, così garantendo ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto, e (ii) l'articolo 16 dello Statuto al fine di stabilire che, anche al di fuori del regime emergenziale, e quindi anche se non previsto dalla legge applicabile, le assemblee possano tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza pertanto indicazione di un luogo fisico.

Modifiche all'art. 21 dello Statuto

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", si propone di eliminare all'articolo 21 ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("EGA") della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate, e in grassetto le parti aggiunte:

Testo vigente	Testo proposto
<p><i>Articolo 15 - Intervento all'Assemblea</i></p> <p>15.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>15.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>	<p><i>Articolo 15 - Intervento all'Assemblea</i></p> <p>15.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>15.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie</p>

<p>Articolo 16 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</p> <p>(omissis)</p> <p>16.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante e non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 21 - Nomina e sostituzione degli amministratori</p> <p>(omissis)</p> <p>21.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:</p> <p>a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;</p> <p>b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;</p> <p>c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di</p>	<p>avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Articolo 16 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</p> <p>(comma invariato)</p> <p>16.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante e non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. Ove di volta in volta previsto dalla legge È altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>(comma invariato)</p> <p>Articolo 21 - Nomina e sostituzione degli amministratori</p> <p>(commi invariati)</p> <p>21.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:</p> <p>a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;</p> <p>b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;</p> <p>c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alfio Volte⁷

[Handwritten signature]

<p>idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;</p> <p>d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;</p> <p>e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;</p> <p>f) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società in apposita procedura;</p> <p>g) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.</p>	<p>idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;</p> <p>d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;</p> <p>e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;</p> <p>f) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società in apposita procedura;</p> <p>g f) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.</p>
<p>(omissis)</p> <p>21.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione; pertanto la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>(omissis)</p>	<p>(commi invariati)</p> <p>21.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione; pertanto la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione e positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>(omissis)</p>

Le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437 e ss. cod. civ..

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE




"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Siav S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione"

Delibera

- 1) *di modificare gli articoli 15, 16 e 21 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."*

Rubano, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Alfieri Voltan



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche agli articoli 15, 16 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI VERONICA CICIRIELLO			
**D	TACO HOLDING S.R.L.	4.823.280	4.823.280	4.823.280
***	SCANFERLA LORIS	232.800	232.800	232.800
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.PREVISAN) IN PERSONA DI VERONICA CICIRIELLO			
**D	ACOMEA PMITALIA ESG	214.000	214.000	214.000
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	3.000	3.000	3.000
Totale voti 5.273.080				
Percentuale votanti % 92,622623				
Percentuale Capitale % 57,499680				

Delina Volpe

Giuseppe Costa

ALLEGATO B AL N. 43617 DI REP. E N. 20523 DI RACCO.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifiche agli articoli 15, 16 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
CONTRARI



Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI VERONICA CICCHIELLO			
**D	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		33.500	33.500
**D	HI ALGEBRIS ITALIA EITTF		386.500	386.500
Totale voti				420.000
Percentuale votanti %				7,377377
Percentuale Capitale %				4,579841

7

SIAT S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche agli articoli 15, 16 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Def. Voto

Gianni S...

8

ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 43617 DI REP. E N. 20523 DI RACC.
STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni (la "Società") denominata "SIAV S.P.A."

La società può utilizzare accanto alla denominazione sociale, nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi, le parole "Società Benefit" o l'abbreviazione "SB".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel comune di Rubano (PD).

2.2 L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società o tra di loro è quello che risulta dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La società ha per oggetto: - la costruzione, l'assemblaggio, la riparazione, la manutenzione ed assistenza di computer e macchine per ufficio; - lo sviluppo, l'installazione e l'assistenza di programmi applicativi software, prestazioni di servizi nel settore dell'informatica, compresi fra questi caricamento ed elaborazione di dati per conto terzi e archiviazione di documenti e disegni in qualsiasi forma (elettronica, ottica, etc.); - il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di computer, apparecchiature informatiche e accessori, macchine e attrezzature per uffici e comunità; - la realizzazione di soluzioni hardware e software per tutti gli utilizzatori di computer; - l'assunzione di mandati di agenzia e/o rappresentanza di aziende operanti nei settori dell'"hardware" e del "software".

Il tutto con esclusione di quanto di competenza degli iscritti agli albi professionali.

3.2 La società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica ed in correlazione con essa, anche una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

3.3 Le finalità specifiche di beneficio comune hanno l'obiettivo di generare un valore economico, ambientale e sociale

misurabile e verranno perseguite nelle aree di seguito individuate con gli scopi e le modalità indicate:

1. al fine di creare un ambiente di lavoro positivo, inclusivo e attento al benessere dei propri collaboratori, si impegna a favorirne la crescita e a svilupparne le potenzialità accrescendo il senso di appartenenza, anche attraverso l'attuazione di iniziative di coinvolgimento che consentano di migliorare il work-life balance;

2. al fine di favorire lo sviluppo della comunità e del proprio territorio, si impegna, anche tramite iniziative congiunte con altri soggetti con cui ci sia un allineamento di scopo e di intenti, a sviluppare o sostenere progetti di impatto sociale e/o ambientale;

3. al fine di valorizzare i beni archivistici, storici e culturali sostiene ed incentiva il volontariato e le attività, delle proprie persone, a favore della comunità, mettendo a disposizione tecnologie e competenze in ambito tecnologico, normativo e professionale;

4. al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile si impegna ad adottare politiche volte alla tutela e riduzione dell'impatto ambientale:

a. adottando iniziative di sostenibilità ambientale e di sensibilizzazione dei propri stakeholder anche attraverso attività di divulgazione e coinvolgimento;

b. favorendo la trasformazione digitale quale mezzo per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, tramite l'innovazione dei processi;

5. al fine di promuovere e favorire un ecosistema dove sia più facile collaborare tramite la condivisione delle informazioni, si impegna a crescere insieme ai suoi clienti e fornitori attraverso la fornitura di soluzioni evolute per la gestione dei processi, anche attraverso modelli gestionali più agili, semplici ed efficienti volti a supportare il benessere organizzativo e la vita lavorativa delle persone.

3.4 La Società può inoltre compiere, in via esclusivamente strumentale all'attività di cui sopra, qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria, quest'ultima in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed ancora in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare garanzie e fidejussioni, avvalli, cauzioni, garanzie in genere, anche nell'interesse di terzi.

Articolo 4 - Disposizioni sulla Società Benefit

4.1 L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui

all'art. 3 dello statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

4.2 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società.

4.3 La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuato utilizzando standard di valutazione esterni con le caratteristiche richieste dalle leggi e dalle norme per tempo vigenti.

4.4 La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Articolo 5- Durata

5.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 6 - Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 306.800,91 (trecentoseimilaottocento virgola novantuno) ed è diviso in 9.170.625 (novemilionicentosestantamilaseicentoventicinque) azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale.

6.2 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ..

6.3 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente

6.4 L'assemblea straordinaria in data 8 luglio 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, fino a un massimo di Euro 13.800.000,00 (tredicimilionitotocentomila virgola zero zero) inclusivo di sovrapprezzo, anche in più *tranche*, alle condizioni che verranno determinate dall'Organo Amministrativo nell'ambito della fase procedurale di quotazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ., mediante l'emissione di nuove azioni prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione a capitale di almeno Euro 0,034 (zero virgola zero trentaquattro) per ciascuna azione, a servizio dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, il tutto con termine



finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2022 ovvero, se antecedente, alla data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta.

6.5 L'assemblea straordinaria in data 8 luglio 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per complessivi massimi Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, prezzo di esercizio comunque in misura non inferiore a Euro 0,034 (zero virgola zero trentaquattro), aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell'emissione a servizio dei Warrant denominati "Warrant SIAV 2022 - 2025" con termine finale entro e non oltre il 31 dicembre 2025".

Articolo 7 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

7.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi che per causa di morte, e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

7.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

7.3 La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di obbligazioni è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

7.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

7.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

7.6 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 Cod. Civ..

7.7. Le azioni della Società possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan. Qualora

in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni della Società risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Cod. Civ., 111-bis delle disposizioni di attuazione del Cod. Civ. e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società. Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Cod. Civ., trovano altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 8 - Identificazione degli azionisti

8.1 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

8.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria tra i soci richiedenti (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società).

8.3 La Società è tenuta a comunicare al mercato, con le modalità previste dalle normative legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società, sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 9 - Diritto di recesso

9.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

9.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata



deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 10 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

10.2 Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

10.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Società.

10.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata alla Società, con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto (acquisto, vendita, conferimento, permuta o qualsiasi altra operazione) o dell'evento che ha determinato

il raggiungimento o il superamento delle soglie previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

10.5 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare di una partecipazione rilevante per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

10.6 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della partecipazione rilevante, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato il raggiungimento o superamento delle soglie previste.


10.7 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

10.8 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 11 - Offerte pubbliche di acquisto

11.1 A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni), si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, come successivamente modificato, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

11.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto



da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

11.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, 1-bis, ovvero nelle ipotesi di cui ai commi 3 lettera a), 3 lettera b) - salva la disposizione di cui al comma 3-bis del TUF -, ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

11.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

11.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

11.6 Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano - per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo - anche agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

11.7 L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

11.8 La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

11.9 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF

o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

11.10 Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. 10.8 ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina entro novanta giorni, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi (o del minor periodo disponibile) anteriori al superamento della soglia di cui all'art. 10.8; (b) il prezzo più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori al superamento della soglia di cui all'art. 10.8.

11.11 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

11.12 La disciplina di cui alle norme del TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

12.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate.

12.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;



(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Articolo 13 - Revoca dalle negoziazioni

13.1 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione.

Articolo 14- Convocazione

14.1 L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dal Comune della sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

14.2 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

14.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Avvenire" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della Società.

14.4 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

14.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cen-

to) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 15 - Intervento all'Assemblea

15.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.


15.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Articolo 16 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

16.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stes-



si in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società e le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

16.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante e non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. E' altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

16.3 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 17 - Rappresentanza in Assemblea

17.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 18 - Svolgimento dell'Assemblea

18.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un Vice Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

18.2 L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, ai fini della redazione del verbale dell'Assemblea e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

18.3 Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la rego-

lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

18.4 Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

Articolo 19 - Verbale dell'Assemblea

19.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 20 - Consiglio di Amministrazione

20.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variante da 3 (tre) a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

20.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies TUF. Almeno 1 (uno), in caso di consiglio a 7 (sette) membri, altrimenti 2 (due) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Articolo 21 - Nomina e sostituzione degli amministratori

21.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

21.2 Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate



su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

21.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

21.4 Le liste con un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF; ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

21.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- f) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

21.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il

tramite di società fiduciarie, più di una lista.

21.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

21.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

21.10 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti in Assemblea e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.11 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

21.12 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna



ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

21.15 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda nel numero dei consiglieri definito dall'Assemblea, ai sensi del presente statuto.

21.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione; pertanto la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di Amministrazione con almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

21.18 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, la nomina avverrà ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ...

21.19 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

21.20 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'ammini-

stratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

21.21 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 22 - Adunanze del Consiglio

22.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, nonché quando venga fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri in carica, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

22.2 La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

22.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto e non si siano opposti.

22.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

22.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

22.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

22.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della



riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza del medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria).

22.8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 23 - Poteri di gestione

23.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

23.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, Cod. Civ..

23.3 Il Consiglio di Amministrazione deve gestire la Società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate all'art. 3 dello statuto.

Articolo 24 - Delega di attribuzioni

24.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

24.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono

le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 - Rappresentanza della Società

25.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26 - Compensi degli amministratori

26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

26.2 L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

26.3 L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 27 - Collegio Sindacale

27.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 Cod. Civ..

27.2 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

27.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

27.4 Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the name 'STEFANO' at the top and some illegible text below. The signature is a stylized, cursive 'S'.

anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 28 - Nomina e sostituzione dei sindaci

28.1 Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

28.2 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

28.3 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengo-

no, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

f) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

28.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

28.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.


28.6 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

28.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

28.8 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del Collegio Sindacale.

28.9 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

28.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad



una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

28.11 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

28.12 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero, sia in merito ai sindaci effettivi che supplenti, dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

28.13 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

28.14 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

28.15 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

28.16 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, fino alla successiva Assemblea, ovvero, se non presente, il sindaco supplente in ordine di età. In ogni altro caso, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

28.17 Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

28.18 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

28.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere con le maggioranze di legge.

28.20 L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 29 - Revisione legale dei conti

29.1 La revisione legale dei conti sulla Società è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO

Articolo 30 - Esercizi sociali e bilancio

30.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

F.TO ALFIERI VOLTAN

F.TO MARCO SILVA NOTAIO (L.S.)

E' copia conforme all'originale, che rilascio

per  gli usi consentiti dalla legge

Rubano, 7 MAG. 2024

